

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 89/1998 E S.M.I E DEL DCR N.77/2000

Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate dall'ARPAT in sede di rilascio di parere di competenza

Premessa

In riferimento al ricevimento dei pareri espressi da ARPAT (note del 28.10.2011 – prot. 34654 e del 04.01.2012 – prot. 175), contenenti osservazioni al Piano di classificazione acustica adottato con D.C.C. n° 44/2011, la presente relazione è stata predisposta al fine di controdedurre, motivare ed integrare, laddove necessario, la Relazione tecnica già modificata in base alla proposta di accoglimento delle 5 osservazioni, come risulta dalla Relazione tecnica di controdeduzione che si richiama ad integrazione della presente e rubricata come All.D, adeguando al contempo la cartografia di Piano con le colorazioni convenzionali, tenuto conto dell'avvio delle procedure telematiche previste dall'art. 5 della LR 89/98 e art. 24 della LR 39/ 2011.

Le modifiche apportate alla Relazione tecnica ed agli elaborati cartografici a seguito del recepimento dei principi contenuti nei pareri ARPAT non costituiscono modifica sostanziale, tale da richiedere una nuova adozione del provvedimento, ma mera correzione di errori materiali ed adeguamento alle *Linee guida tecniche per la predisposizione dei piani*, predisposte da ARPAT e Regione Toscana.

Sarà comunque richiesto ed allegato al provvedimento in approvazione un nuovo parere ASL.

PARERE ARPAT di Lucca pervenuto in data 28/10/2011 – prot. 34654, che formula le seguenti osservazioni:

1. *i colori e la retinatura delle classi acustiche non risultano conformi a quanto stabilito dalla DGRT 77/2000.*

I tratteggi, indicati come convenzione grafica dalla DCR 77/2000, erano già stati utilizzati nella cartografia allegata al PCCA adottato nel 2005; tuttavia, ciò è risultato di non facile lettura, pertanto si è scelto di passare alla retinatura “solida”, utilizzato anche nei PCCA dei comuni limitrofi.

In adeguamento ai disposti della DCR 77/2000 è stato modificato il colore della classe I negli elaborati grafici, utilizzato il colore convenzionale verde chiaro.

2. *le aree per spettacolo mobile, temporaneo o all’aperto individuate sul territorio comunale devono essere inserite in classe III o superiore, non devono contenere edifici ad uso abitativo e non devono essere poste in posizione tale da arrecare disturbo alle abitazioni vicine; inoltre, si dovrà prevedere, mediante regolamento comunale, che quelle tra le suddette aree poste nei pressi di scuole vengano utilizzate solo al di fuori dell’orario scolastico, mentre attività temporanee o all’aperto non sono consentite nei pressi delle case di riposo.*

Si segnala che tutte le aree per spettacolo mobile, temporaneo o all’aperto di Pietrasanta, perimetrare nel PCCA, sono già state classificate in classe III o IV e non ricomprendono edifici ad uso abitativo, in quanto si è provveduto a delimitare la sola piazza adibita agli spettacoli. Non vi sono aree per spettacolo mobile, temporaneo o all’aperto limitrofe alle case di riposo.

E’ stato inserito nel capitolo 8 della normativa contenuta nella Relazione tecnica il divieto di utilizzare le aree per spettacolo mobile, temporaneo o all’aperto situate in prossimità delle scuole in concomitanza con gli orari scolastici.

Pertanto la Relazione Tecnica sarà integrata al paragrafo 4.7 come segue:

“Si individuano sulla cartografia (con apposito simbolo) le aree destinate ad attività temporanee, spettacoli all’aperto ecc., regolamentate dalla legge quadro 447/95 art.6 comma h. Sul territorio di Pietrasanta, si sono individuate le seguenti aree destinate a spettacoli temporanei all’aperto, tutte classificate con la classe III e IV.”

E l’integrazione della Relazione al paragrafo 8.6 come segue:

“Per quanto riguarda le aree per spettacolo mobile, temporaneo o all’aperto localizzate in prossimità di scuole, se ne vieta l’utilizzo in concomitanza con l’orario scolastico.”

3. *le scuole, gli ospedali, le case di cura e di riposo devono essere inserite almeno in classe II (l’edificio) e in III (il resede).*

Questo punto del parere è già stato recepito con l’accoglimento dell’osservazione n. 3 punto 2 (cfr Relazione Tecnica di controdeduzione alle osservazioni presentate), presentata dalla provincia di Lucca (oss. 3 punto 2). Si rimanda alla relativa controdeduzione per le specifiche del caso.

4. *nella relazione manca l’individuazione dei recettori sensibili per cui va valutata la possibilità di effettuare un piano di risanamento.*

Questo punto del parere è già stato recepito con l'accoglimento dell'osservazione n. 3 punto 2 (cfr Relazione Tecnica di controdeduzione alle osservazioni presentate), presentata dalla provincia di Lucca (oss. 3 punto 2). Si rimanda alla relativa controdeduzione per le specifiche del caso.

5. *nella cartografia pervenuta non sono state visualizzate le classi acustiche di confine.*

E' stata predisposta la tavola 4 "Mappa di inquadramento delle classi acustiche dei comuni confinanti" allegata alla presente relazione, che riporta le classificazioni acustiche dei comuni confinanti.

La Relazione Tecnica è stata integrata al paragrafo 4.8 come segue:

"E' stata predisposta la tavola 4 "Mappa di inquadramento delle classi acustiche dei comuni confinanti", in cui sono riportati gli estratti dei PCCA dei comuni limitrofi."

6. *l'attribuzione della classe II ad alcuni centri abitati (o a porzioni di essi) dev'essere valutata attentamente, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGRT 77/2000, in conformità alla bassa densità abitativa, all'assenza di attività artigianali e industriali, alla limitata presenza di attività commerciali e alla presenza del solo traffico locale.*

L'inserimento in classe II dei centri abitati citati nel parere ARPAT è dovuto alla verifica che il tessuto insediativo è di tipo prevalentemente residenziale; tuttavia esistono piccole attività artigianali di servizio alla residenza (parrucchieri, panifici, calzolai ecc.), che non comportano l'esclusione di tali aree dalla classe II.

Nella Relazione Tecnica sono stati esplicitati i motivi di tale scelta nel paragrafo 4.3, integrato come segue:

"L'attribuzione della classe II a tali aree è conforme a quanto stabilito dalla DCR 77/2000: queste aree sono infatti caratterizzate da una bassa densità abitativa, da un traffico di tipo locale, dall'assenza di attività industriali, anche se si rileva la presenza di piccole attività artigianali di servizio alla residenza (parrucchieri, panifici, calzolai ecc.), che non comportano l'esclusione di tali aree dalla classe II."

7. *non è evidente se le fonometrie sono state effettuate da un tecnico abilitato ex L. 447/95.*

Alla Relazione Tecnica del PCCA sono stati allegati i decreti della Regione Lombardia con cui sono stati abilitati i due tecnici acustici che hanno effettuato le fonometrie.

Ciò comporta l'integrazione della relazione al capitolo 5 come segue:

"Le fonometrie sono state effettuate dal dott. Renato Caldarelli e dall'ing. Laura Bolognini, entrambi nominati tecnici competenti in acustica ambientale con decreto della Regione Lombardia (cfr. allegati)."

8. *non è evidente se le fonometrie sono state effettuate ai sensi del DM 16.03.1998.*

Sono state esplicitate nella Relazione Tecnica, al paragrafo 5.2, le modalità di misura e di utilizzo della strumentazione; di conseguenza, la relazione è stata integrata come segue:

“In ogni rilievo, il fonometro è stato posto di fronte all’edificio più esposto, ad 1 m dalla facciata, in direzione della sorgente rumorosa, ad un’altezza pari a 1.5 m dal piano campagna, pari indicativamente all’altezza delle persone che fruiscono degli ambienti, considerate come recettori. La durata dei rilievi è solo rappresentativa del clima acustico presente nel territorio comunale; ai fini di un eventuale piano di risanamento è ovviamente necessario provvedere ad effettuare fonometrie ad hoc.”

9. *in alcuni casi ci sono porzioni dello stesso edificio che ricadono in due classi acustiche diverse: è opportuno che essi siano compresi interamente in un’unica classe.*

Da una verifica sulla cartografia predisposta, si evince che ciò accade in rarissimi casi, dove il tessuto appare compatto, ma le unità immobiliari risultano invece ben distinte.

10. *la fascia di classe IV attorno all’A12 appare di larghezza non omogenea; si osserva che le linee guida suggeriscono un’ampiezza della classe IV di 150 m per lato.*

La larghezza non omogenea (“a pettine”) è dovuta alla presenza di edifici e lotti di terreno ben delimitati, adiacenti al tracciato autostradale, e alla volontà di non tracciare linee di separazione tra due classi distinte che suddividessero tali lotti o edifici. Per quanto riguarda i limiti di immissione riferiti al solo rumore derivante dal traffico, si fa riferimento alle fasce stradali poste intorno all’autostrada, ai sensi del DPR 142/2004, di ampiezza pari a 100 m e 150 m: per questo motivo, non risulta necessario allargare a 150 m la fascia di classe IV intorno all’A12.

11. *la fascia di classe IV attorno alla ferrovia appare di larghezza non omogenea; si osserva che le linee guida suggeriscono un’ampiezza della classe IV di 100 m per lato.*

Tutta la linea ferroviaria è caratterizzata dalla presenza di una fascia di classe IV pari a 100 m, ad eccezione del tratto compreso tra i binari e la SP Vallecchia, in cui è presente un recettore sensibile (la scuola materna Lorenzini di Via Accademia, R1), inserito in classe II: questo ha comportato la diminuzione della fascia di classe IV intorno ai binari, aumentando invece quella della classe III, a tutela dell’edificio scolastico. Anche in questo caso, la non omogeneità della fascia è dovuto alla volontà di non suddividere e porre in due distinte classi lotti di terreno ben delimitati e edifici presenti.

12. *viene descritto il tipo di traffico (intenso, di attraversamento o locale) che caratterizza genericamente le strade, così come suggerito dalla Linee Guida di ARPAT.*

Si prende atto della definizione delle varie tipologie di traffico, che costituisce una premessa al punto successivo.

13. *si suggerisce di riconsiderare e di esplicitare in relazione le modalità di scelta delle classi attribuite alle strade SP Sarzanese, Via Roma, Via Unità d’Italia, Viale Apua, SP Vallecchia.*

Si segnala che non sono state modificate le classi attribuite alle strade citate, ma si ritiene opportuno integrare la Relazione Tecnica con la motivazione posta a base della scelta. Si osservi che Viale Roma è già inserito in classe IV.

Pertanto la Relazione tecnica viene integrata al paragrafo 4.6 come segue:

“Le principali vie di comunicazione (A12 e Via Aurelia) sono state classificate con la classe IV; altre strade (Via Apua, Viale Unità d’Italia, SP Sarzanese, SP Vallecchia), non paragonabili alla ex SS 1

e all'autostrada come volume di traffico, bensì caratterizzate da un traffico di media entità, sono state azionate con la classe III.”

14. *si segnala che alcune aree sono inserite in una classe acustica avente un'estensione inferiore ai 100 m per lato, in assenza di discontinuità morfologiche, per cui appaiono troppo frammentate.*

Non esistendo una normativa specifica di riferimento, e data la promiscuità di destinazioni d'uso del tessuto urbanizzato di Pietrasanta, si segnala che non verranno modificate le aree in questione, dato che le classi attribuite si basano sia sullo studio dello stato di fatto, che in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti. Una minima frammentazione del territorio si ritiene accettabile quando coerente con i due criteri citati.

15. *si segnala che alcune aree cuscinetto inserite per evitare il salto di classe appaiono di larghezza inferiore ai 100 m.*

Questo punto del parere è già stato recepito, in quanto risulta essere già stata formulata dalla provincia di Lucca (oss. 3 punto 1). Si rimanda alla relativa Relazione di controdeduzione (All.D) per la fattispecie in esame.

16. *nella tav. 1B sono presenti due ampie aree di classe V, per le quali ci sono vaste superfici prive di insediamenti produttivi: si chiede di motivare in relazione se tali aree sono effettivamente destinate a nuovi insediamenti produttivi.*

E' stato spiegato nella relazione, al paragrafo 4.2, la motivazione di tale scelta; di conseguenza la relazione è stata integrata come segue:

“Sono invece aree a carattere produttivo, e quindi classificate come aree di classe V, quelle localizzate lungo l'ex SS 1 “Aurelia” e l'autostrada. *Queste aree, seppur in parte ancora non del tutto edificate, sono comunque destinate dal PRG vigente ad un uso industriale, motivo per cui sono state inserite in classe V.*”

17. *si chiede di giustificare in relazione l'inserimento in classe I del parco SIT.*

Ritenendo che l'ARPAT si riferisca al Lago di Porta (SIC/SIR), sono stati spiegati in relazione, al paragrafo 4.2, i motivi dell'attribuzione della classe I all'area SIC.

In particolare, la relazione è stata integrata come segue:

“Il parco SIC che si trova sul territorio di Strettoia è stato parzialmente classificato come classe I, data la vicinanza dell'autostrada (in direzione sud), individuata dal comune di Forte dei Marmi come classe IV. *L'inserimento del Parco SIC in classe I è dovuto al fatto che l'A.C. ritiene l'area del parco SIC una zona per la cui fruizione la quiete sia fondamentale. Si sottolinea che anche i comuni confinanti su cui si estende lo stesso parco SIC lo hanno azionato con la classe I.*”

18. *in alcuni casi, il confine tra la classe V attribuita alle attività produttive e la IV è molto a ridosso delle ditte stesse; si richiede di effettuare tale scelta, legittima, con molta attenzione.*

La scelta è stata effettuata sia ai fini di una tutela delle aree non industriali a contatto con aree produttive, dovuta alla promiscuità delle destinazioni d'uso del territorio, sia in coerenza con la disciplina urbanistica.

19. *si fa presente che tutte le attività soggette ad autorizzazione ex LR 78/98 sono di fatto industriali e estrattive, da classificare con una classe non inferiore alla IV; si osservano sul territorio attività di questo tipo azionate con una classe inferiore alla IV.*

La legge citata fa riferimento alle autorizzazioni per attività estrattive; si segnala che sul territorio di Pietrasanta non esistono cave in attività, ma solo cave storiche, ormai dismesse, soggette a riqualificazione ambientale, motivo per cui non si è ritenuto necessario inserirle in classe IV o superiore.

20. *il vincolo relativo all'assenza di attività industriali in una classe inferiore alla IV dev'essere rispettato per tutte le attività presenti nel comune; bisogna dare atto nella relazione che sia stato verificato tale aspetto.*

E' stato spiegato quanto richiesto nella relazione, al paragrafo 4.2, in seguito ad un'attenta verifica; ciò comporta l'integrazione della relazione come segue:

“Una classe inferiore alla IV è incompatibile con le attività industriali; per questo motivo tutte le attività produttive di Pietrasanta (come da definizione dei vigenti strumenti urbanistici) sono state inserite in classe V o IV.”

21. *la LR 89/98 e s.m.i. stabilisce che “i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica”; gli uffici comunali dovranno verificare la compatibilità tra PCCA e PRG/Piano Strutturale.*

L'A.C. agirà ai sensi dell'art. 5 della LR 89/98, così come modificato dalla LR 39/2011. Si sottolinea che il comune di Pietrasanta non è ancora dotato di Regolamento Urbanistico, per cui, in fase di elaborazione del R.U., sarà verificata la compatibilità con il PCCA approvato.

22. *si fa presente che ARPAT non si esprime sulle NTA interne alla relazione di accompagnamento del PCCA, ma solo sulla cartografia e sulla relazione tecnica.*

Si osservi che la relazione tecnica di accompagnamento al PCCA contiene uno specifico capitolo relativo all'apparato normativo, necessario al fine dell'elaborazione dei piani di risanamento futuri, delle indicazioni riguardanti le valutazioni previsionali di clima acustico e di impatto acustico, la verifica dei requisiti acustici passivi, nonché informazioni in merito agli esposti da rumore, ai controlli e alle sanzioni, alla regolamentazione delle aree destinate ad attività rumorosa temporanea.

PARERE ARPAT di Lucca pervenuto in data 04/01/2012 prot. 175 che formula le seguenti osservazioni:

ARPAT prende atto favorevolmente che alcune delle osservazioni presentate nel precedente parere sono state recepite dal Comune di Pietrasanta, tuttavia ribadisce le osservazioni che non sono state accolte in tale sede:

1. *ARPAT mantiene il giudizio già espresso sulla scelta di non modificare le aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, per la vicinanza ad abitazioni, col conseguente potenziale disturbo che può crearsi.*

Si ribadisce che tutte le aree per spettacolo mobile, temporaneo o all'aperto di Pietrasanta, perimetrata nel PCCA, sono state classificate in classe III o IV e non ricomprendono edifici ad uso abitativo, in quanto si è provveduto a delimitare la sola piazza adibita agli spettacoli; non vi sono inoltre aree per spettacolo mobile, temporaneo o all'aperto limitrofe a recettori sensibili.

E' stato inserito nel capitolo 8 della normativa contenuta nella Relazione tecnica, il divieto di utilizzare le aree per spettacolo mobile, temporaneo o all'aperto situate in prossimità delle scuole in concomitanza con gli orari scolastici.

2. *ARPAT mantiene il giudizio già espresso sul fatto che alcune aree urbane sono state inserite in classe II nonostante sia stato dato atto che sono ivi presenti attività artigianali e chiede se tali zone sono caratterizzate da limitata presenza di attività commerciali.*

Si ribadisce che l'inserimento in classe II dei centri abitati è dovuto alla verifica del tessuto insediativo in cui è prevalente l'uso residenziale anche se esistono piccole attività artigianali di servizio alla residenza (parrucchieri, panifici, calzolai ecc.) o limitate attività commerciali, che non comportano l'esclusione di tali aree dalla classe II.

3. *ARPAT prende atto della dichiarazione di necessità di effettuare misure fonometriche (conformi alla normativa di settore per le specifiche sorgenti da caratterizzare) finalizzate ad individuare le zone da risanare o per cui escludere la necessità di un piano di risanamento acustico.*

Nella predisposizione dei piani di risanamento individuati, le fonometrie saranno effettuate tenendo conto, caso per caso, del contesto (tipo di recettore, sorgenti sonore rumorose ecc.).

4. *ARPAT mantiene il giudizio già espresso per la presenza di alcune classi acustiche aventi un'estensione inferiore ai 100 m, per cui non sono state apportate modifiche al PCCA.*

Si segnala che tali situazioni sono state analizzate singolarmente nell'osservazione n. 3 punto 2 (cfr Relazione Tecnica di controdeduzione alle osservazioni presentate), presentata dalla Provincia di Lucca. Si rimanda alla relativa controdeduzione per le specifiche del caso. In particolare, si tratta di aree per cui è già stato previsto un piano di risanamento acustico.

5. *ARPAT mantiene il giudizio sulla non conformità delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, in particolare per aver attribuito media densità di traffico a strade quali Viale Apua, Viale Unità d'Italia, SR Sarzanese, SP Vallecchia, Via Roma, senza aver quantomeno prodotto i flussi veicolari delle stesse.*

Si segnala che, in seguito al primo parere di ARPAT, la Relazione tecnica è stata integrata al paragrafo 4.6 come segue:

“Le principali vie di comunicazione (A12 e Via Aurelia) sono state classificate con la classe IV; altre strade (Via Apua, Viale Unità d'Italia, SP Sarzanese, SP Vallecchia), non paragonabili alla SS 1 e all'autostrada come volume di traffico, bensì caratterizzate da un traffico di media entità, sono state azionate con la classe III.”

In particolare, la relazione tecnica verrà nuovamente integrata al paragrafo 4.6 come segue (inserendo i dati del volume di traffico desunti dallo studio del Piano Strutturale – La mobilità ed il traffico sulla rete viaria principale, approvato con delibera n. 34/2008):

“Si riportano i dati sui flussi di traffico, ricavati dallo studio del Piano Strutturale “La mobilità ed il traffico sulla rete viaria principale”, approvato con delibera n. 34/2008:

- a. Viale Roma: 21.396 transiti al giorno (19-20 agosto 2000);
- b. Viale Apua: 15.264 transiti al giorno (15 agosto 2000);
- c. Viale Unità d'Italia: 14.417 transiti al giorno (15 agosto 2000);
- d. SP Sarzanese (cimitero): 15.235 transiti al giorno (19-20 dicembre 2000);
- e. SP Vallecchia Ponte Aranci: 8810 transiti al giorno (19-20 dicembre 2000);
- f. Aurelia Motrone: 42.341 transiti al giorno (16-17 agosto 2000);
- g. Aurelia Ponte Nuovo: 12.092 transiti al giorno (9-10 gennaio 2001);
- h. Aurelia Ponte Rosso: 14.164 transiti al giorno (9-10 gennaio 2001).

6. ARPAT prende atto che l'area SIC-SIR è considerata dall'Amministrazione Comunale come zona per la cui fruizione la quiete sia un elemento fondamentale, tuttavia non sono state prodotte fonometrie che ne supportino la sostenibilità.

Si ribadisce quanto già scritto nella “Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate dall'ARPAT in sede di rilascio di parere di competenza”, relativa al primo parere del 28.10.2011, in cui si segnala che la relazione è stata integrata come segue:

“Il parco SIC che si trova sul territorio di Strettoia è stato parzialmente classificato come classe I, data la vicinanza dell'autostrada (in direzione sud), individuata dal comune di Forte dei Marmi come classe IV. L'inserimento del Parco SIC in classe I è dovuto al fatto che l'A.C. ritiene l'area del parco SIC una zona per la cui fruizione la quiete sia fondamentale. Si sottolinea che anche i comuni confinanti su cui si estende lo stesso parco SIC lo hanno azionato con la classe I.”

7. per le attività soggette ad autorizzazione, ai sensi della LR 79/98, di fatto attività industriali e con un potenziale elevato impatto acustico, ARPAT segnala che esse non sono state inserite almeno in classe IV.

La legge citata fa riferimento alle autorizzazioni per attività estrattive; si segnala che sul territorio di Pietrasanta non esistono cave in attività, ma solo cave storiche, ormai dismesse, da assoggettare a piano di riqualificazione ambientale; in seguito all'incontro di chiarimento avvenuto tra ARPAT e il Comune, la cava localizzata nella frazione di Solaio, oggetto di riqualificazione ambientale, è stata inserita in classe IV.

Ciò implica la modifica cartografica delle tavole 1, 1A, 2B, come risulta dall'estratto (All.9) rispetto al piano adottato e l'integrazione della Relazione Tecnica al paragrafo 4.4 come segue:

“Inoltre, sono state inserite in questa classe le stazioni di rifornimento carburante, la sede della Ersu (impianto di depurazione), l'area di pertinenza del tiro a segno di Via Verziere, la cava in località Solaio oggetto di riqualificazione ambientale e l'area di previsione per la localizzazione della stazione dei Vigili del Fuoco.”

8. ARPAT segnala che, presa visione dei PCCA dei comuni limitrofi, risulta:

8.1 un'area che nel comune di Pietrasanta è posta in classe II è a contatto con un'area di classe IV del comune di Seravezza (zone SIC di confine);

8.2 un'area che nel comune di Pietrasanta è posta in classe II è a contatto con un'area di classe IV del comune di Seravezza (porzione ad est della ferrovia del territorio di Strettoia).

Per tali aree si dovrà prevedere o un piano di risanamento acustico o l'eliminazione del salto di classe, inserendo una fascia cuscinetto tra i due comuni confinanti di opportuna ampiezza.

Per quanto riguarda il punto 8.1, tale salto di classe è già stato segnalato nel contributo presentato dalla Regione Toscana (cfr Relazione Tecnica di controdeduzione alle osservazioni presentate – contributo n°1 punto 4.2); si rimanda alla relativa controdeduzione per le specifiche del caso.

Per quanto riguarda il punto 8.2, l'area di Strettoia posta ad est della ferrovia, che era stata azzonata con la classe II, è stata ora inserita in classe III, in modo da eliminare il salto di classe con la classe IV di Seravezza, correggendo così un mero errore materiale; ciò implica la modifica cartografica delle tavole 1 e 1C, come risulta dall'estratto (All.10) rispetto al piano adottato.

Inoltre, è stata integrata la relazione tecnica al paragrafo 4.8 come segue:

“Inoltre, in seguito al parere di ARPAT, si è provveduto ad individuare, sul territorio di Strettoia (località Cafaggio), una fascia cuscinetto di classe III, in modo da evitare il salto di classe con la classe IV del Comune di Seravezza.”

Pietrasanta, 23.01.2012

Dott. Renato Caldarelli



Dott. Ing. Laura Bolognini

